



# Le implicazioni fiscali legate all'applicazione dei nuovi OIC

Michele Ferrari  
Senior Manager  
Studio Associato KPMG

Genova - 15.02.2017



Nuovi principi contabili OIC

# La clausola di invarianza

## Le implicazioni fiscali legate all'applicazione dei nuovi OIC

# Premessa

Con l'entrata in vigore dei nuovi principi contabili vi è l'esigenza di definire quali saranno le norme fiscali in materia di IRES e IRAP applicabili ai soggetti OIC-*adopter*.

- 1 Continuare ad applicare le norme di "derivazione giuridica" contenute nel Tuir generando un doppio binario.
- 2 Riscrivere le norme del TUIR prendendo atto della mutata realtà di rappresentazione contabile per quasi la totalità dei soggetti IRES.
- 3 Estendere il principio di "derivazione rafforzata" previsto per i soggetti IAS-*adopter* anche ai soggetti OIC-*adopter*.

**L'emendamento approvato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato prevede la derivazione rafforzata.**

**Le considerazioni effettuate e/o riportate in queste slides tengono conto delle analisi e delle conclusioni emerse durante i lavori preparatori dell'emendamento (n. 13.0.2000 al D.L. 2630) approvato il 14 febbraio 2017 dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato**

# Clausola di invarianza

## Art. 11 del D.Lgs. n. 139/2015 - Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Nessun effetto su  
base imponibile

## Considerazioni

**L'applicazione generalizzata di tale clausola** sia ai fatti gestionali del 2016 che alle variazioni patrimoniali emergenti in sede di FTA comporterebbe uno scostamento tra valori contabili e fiscali con **creazione del cosiddetto doppio binario**.

Dai lavori preparatori dell'emendamento è emersa l'esigenza di **limitare l'applicazione del principio di invarianza solo agli effetti del periodo transitorio** che, pertanto, non deve dar luogo a componenti positivi/negativi di reddito.

# Clausola di invarianza

## Considerazioni

Previsione nell'emendamento di uno specifico «**Regime transitorio**» per le operazioni pregresse



**Finalità:** conservare la rilevanza delle qualificazioni giuridico-formali proprie del Tuir per le operazioni in corso al 1 gennaio 2016 al fine di evitare che il passaggio ai nuovi OIC comportasse incongruenze impositive.

Il comma 5 dell'emendamento, prevede che gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni già avviate e che si protraggono per i periodi d'imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili dovranno essere assoggettate alla disciplina fiscale previgente (deroga per derivati speculativi non iscritti nel bilancio al 31.12.2015).



Nuovi principi contabili OIC

# La derivazione rafforzata vs il doppio binario

## Le implicazioni fiscali legate all'applicazione dei nuovi OIC

# Doppio binario derivante dal mancato intervento normativo

## Considerazioni

Senza approvazione emendamento

In base all'attuale versione dell'art. 83 del Tuir il principio di derivazione rafforzata è riservato ai soli soggetti che redigono il bilancio in base ai principi IAS/IFRS

Al fine di poter derivare il reddito dal conto economico dell'esercizio **è necessaria una modifica normativa** (i.e. emendamento di coordinamento nuovi OIC – fisco) che permetta di far rilevare anche ai fini fiscali il principio della sostanza sulla forma

### Conseguenze mancata modifica normativa

Soggetti OIC *adopter* devono gestire un **doppio binario civilistico-fiscale** (n.b. il Tuir si basa su rappresentazione giuridico-formale delle operazioni)

Nella sostanza **dovrà essere redatto un bilancio "fiscale"** sulla base della formulazione precedente degli OIC

# La derivazione rafforzata prevista nell'emendamento

## Considerazioni

Con approvazione  
emendamento

Vi sono tre soluzioni per risolvere il conflitto tra principio della sostanza economica perseguito dai nuovi OIC e della forma giuridica seguito dal Tuir

- 1** **Revisione integrale del Tuir** al fine di adattarlo ai nuovi principi contabili (sia OIC che IAS) **non attuabile per motivi di tempo**
- 2** **Nessuna modifica al TUIR** comporterebbe la configurazione di un doppio binario in cui quello fiscale segue le regole di bilancio vigenti prima del 2016 (ad esempio l'attualizzazione dei crediti/debiti rappresentata in bilancio viene neutralizzata ai fini delle imposte sul reddito mediante variazioni in aumento e in diminuzione in sede dichiarativa) **aveva già dato prova di assoluta inadeguatezza nel primo periodo di applicazione degli IAS/IFRS**
- 3** **Modifica limitata alle norme del Tuir** con la previsione anche per i soggetti OIC *adopter*, del principio di derivazione rafforzata già previsto per i soggetti IAS *adopter*: **si è optato per tale soluzione**



# La derivazione rafforzata prevista nell'emendamento

## Considerazioni

Con approvazione emendamento

L'applicazione, prevista nell'emendamento, della derivazione rafforzata comporta il **recepimento** delle **qualificazioni, classificazioni ed imputazioni temporali** come regolate dai nuovi principi.



Riconoscimento del principio della prevalenza della sostanza sulla forma



La derivazione rafforzata, salvo revisionare tutte le norme del Tuir, è l'unico modo ed il più veloce, per superare l'incompatibilità con l'attuale assetto normativo

**La predisposizione di un bilancio orientato a rappresentare i fatti gestionali privilegiando la sostanza economica rispetto alla forma giuridica confligge con l'impostazione strutturale del Tuir (impostazione che risale al d.p.r. n. 597 del 1973) che presuppone la rappresentazione contabile dei fatti gestionali secondo il dato giuridico.**

# La derivazione rafforzata prevista nell'emendamento

## Considerazioni

Con approvazione emendamento

Si estende la cd. "derivazione rafforzata" dei soggetti IAS-*adopter*, anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC (fatta eccezione per le micro imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile), contenuta nel secondo periodo del citato art. 83 del Tuir, in base al quale "*valgono, [...] i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai predetti principi contabili*".

Tale impostazione troverebbe una sua giustificazione altresì nella constatazione che la quasi totalità delle divergenze rispetto ai nuovi criteri di bilancio sono di tipo timing destinati così a riassorbirsi nei successivi esercizi, facendo così preferire un criterio di invarianza finanziaria che va al di là del singolo esercizio.

**Micro imprese** restano ancorate alla tradizionale modalità di determinazione del reddito basata su **canoni contabili giuridico-formali**.



**Qualora per facoltà adottassero, per esempio, il criterio del costo ammortizzato dovrebbero gestire un doppio binario contabile-fiscale (necessità della rideterminazione dei valori contabili secondo i vecchi OIC)**

# La derivazione rafforzata prevista nell'emendamento

## Considerazioni

Con approvazione emendamento

Applicabili anche per gli OIC-adopter le norme fiscali di coordinamento previste per gli IAS-adopter previste nel DM n.48 dell'1.4.2009 e nel DM 8.6.2011 in quanto compatibili con i principi contabili nazionali.



**Inapplicabilità dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, nonché ogni altra disposizione di determinazione del reddito** che assuma i componenti reddituali e patrimoniali in base a regole di rappresentazione **non conformi al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma**



**Viene così meno il requisito fiscale della certezza e della determinabilità oggettiva laddove questo confligga con il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma.**

# La derivazione rafforzata prevista nell'emendamento

## Considerazioni

Con approvazione emendamento

La prevalenza della sostanza sulla forma: esempio di applicazione ai fini fiscali

### OIC 15 – Crediti (Requisiti per iscrizione § 29)

I crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- il **processo produttivo dei beni è stato completato**; e
- si è **verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà** assumendo quale parametro di riferimento, per il passaggio sostanziale, **il trasferimento dei rischi e benefici**.

Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente:

- a) in caso di **vendita di beni mobili**, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la **spedizione o consegna dei beni stessi**;
- b) per i **beni per i quali è richiesto l'atto pubblico** (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la **data della stipulazione del contratto di compravendita**;
- c) [...]

I crediti originati da **ricavi per prestazioni di servizi** sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.

# La derivazione rafforzata prevista nell'emendamento

## Considerazioni

Con approvazione  
emendamento

Con l'applicazione della derivazione rafforzata il **momento di rilevazione del ricavo/costo** a conto economico diventa **rilevante anche ai fini reddituali**

Dai nuovi principi contabili OIC 15 e OIC 19 emerge una **sostanziale convergenza** (con le norme fiscali) circa il momento di rilevazione dei ricavi e dei costi attinenti a **beni immobili** (stipula contratto) e **prestazioni di servizi** (completamento servizio).

Per contro, in relazione ai ricavi e ai costi attinenti ai **beni mobili**, è ravvisabile una **parziale divergenza** tra i principi contabili e i criteri fiscali di cui all'articolo 109, c. 2.

Infatti questi ultimi segnano il momento del ricavo o del costo al passaggio di proprietà del bene; da un punto di vista contabile il passaggio di proprietà non è decisivo se non vengono trasferiti i rischi e benefici connessi con il bene oggetto di cessione.

# La derivazione rafforzata prevista nell'emendamento

## Considerazioni

Con approvazione  
emendamento

**?** Quando si considerano trasferiti i rischi e i benefici?

Facendo riferimento allo **IAS 18**, dedicato ai ricavi, i rischi e benefici si considerano di norma trasferiti quando viene trasferita la proprietà.

Tuttavia esistono situazioni in cui, nonostante il passaggio della proprietà, il venditore conserva in modo significativo i rischi e benefici relativi al bene, ad esempio, quando:

- mantiene un impegno a fronte di risultati insoddisfacenti relative al bene ceduto non coperto dalle normali condizioni di garanzia (**rischio di garanzia**)
- i ricavi del venditore dipendono da quelli realizzati dall'acquirente dalla vendita o dall'uso (ad es. locazione) del bene acquistato (**rischio di magazzino**)
- è prevista, quale parte importante del contratto, l'installazione e questa non è stata ancora completata (**rischio di installazione**)
- è prevista contrattualmente la possibilità di reso da parte dell'acquirente per un motivo specificato (**rischio di inesigibilità**).

# La derivazione rafforzata prevista nell'emendamento

## Considerazioni

Con approvazione emendamento

**?** Quando si considerano trasferiti i rischi e i benefici?

Se il **rischio di revoca del ricavo** (garanzia, magazzino, installazione, inesigibilità) è **significativo il ricavo non va rilevato** (IAS 18, par. 16)

Se tale rischio non è significativo, il ricavo deve essere rilevato unitamente ad un accantonamento a fronte del rischio, da stimare di regola sulla base delle esperienze passate (IAS18, par. 17)



Tale impostazione, senz'altro valida per i soggetti IAS *adopter*, potrebbe essere estesa ai fini fiscali (IRES e IRAP) anche ai soggetti OIC *adopter*, fatta eccezione per l'accantonamento (ad esempio per i resi stimati) a fronte del rischio (non significativo) che non è deducibile perché escluso dagli accantonamenti deducibili contemplati dal TUIR



Tassazione del ricavo (o deduzione del costo) nell'esercizio di contabilizzazione a conto economico del componente di reddito indipendentemente dal trasferimento della proprietà



Nuovi principi contabili OIC

# Il nuovo schema di conto economico – eliminazione sezione straordinaria



# Eliminazione delle voci proventi ed oneri straordinari

## Proventi e oneri straordinari

Viene eliminata la sezione straordinaria del conto economico (E20 ed E21)

La nota integrativa deve indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali **[Art. 2427]**

### Testo previgente

**E) Proventi e oneri straordinari:**

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).

**Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);**

22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

**23) utile (perdite) dell'esercizio.**

### Testo modificato

~~**E) Proventi e oneri straordinari:**~~

~~20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);~~

~~21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti. Totale delle partite straordinarie (20-21).~~

**Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E);**

~~22)~~**20)** imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;

~~23)~~**21)** utile (perdite) dell'esercizio.


## Le implicazioni fiscali legate all'applicazione dei nuovi OIC

# Eliminazione delle voci proventi ed oneri straordinari

## Aspetti generali

Il nuovo principio contabile OIC12 dedicato alla "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio" indica la corretta collocazione dei costi e dei proventi che la precedente versione dell'OIC12 qualificava come straordinari, prevedendo la riclassifica dei componenti positivi e negativi nella macroclasse A, relativa alla gestione caratteristica, o nella macroclasse C, relativa alla gestione finanziaria.

L'eliminazione delle voci proventi ed oneri straordinari non assume rilievo solo ai fini civilistici in quanto produce effetti anche di natura fiscale, atteso che alcune disposizioni tributarie attribuiscono una **diretta rilevanza alla classificazione delle voci di bilancio.**



In assenza dell'emendamento, l'eliminazione della sezione di C/E sui proventi ed oneri straordinari avrebbe comportato la necessità di operare secondo le vecchie regole sia ai fini delle imposte dirette che dell'IRAP

# Eliminazione delle voci proventi ed oneri straordinari

## Imposte dirette

Nell'emendamento per esigenze di semplificazione si è scelto di mantenere la presa diretta dal bilancio sia ai fini IRAP (che ai fini IRES in relazione a tali componenti).

### Disposizioni emendamento

#### **Previsione generale**

*"Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, va inteso come riferito ai medesimi componenti **assunti al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda**"*

#### **Modifica art. 96 Tuir – Deducibilità oneri finanziari**

*Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, nonché **dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda** così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.*

## Le implicazioni fiscali legate all'applicazione dei nuovi OIC

# Eliminazione delle voci proventi ed oneri straordinari

## Imposte dirette

Pertanto, l'eliminazione delle voci proventi ed oneri straordinari e la riclassifica delle stesse nelle macroaree A, B e C del conto economico (ad esclusione delle componenti derivanti da trasferimento d'azienda) avrà rilevanza in tutti i casi in cui la normativa fiscale rinvia ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile.

**Calcolo spese di rappresentanza e relativo plafond (art. 108, c.2, Tuir)**

**Test vitalità previsto per fusioni e scissioni (artt. 172, c. 7 e 173, c. 10, Tuir)**

**Società di comodo (test di operatività)**

**Determinazione del ROL ai fini della deduzione degli oneri finanziari (art. 96, Tuir)**

**Test vitalità previsto per riporto perdite fiscali (art. 83, c. 3, Tuir)**

## Le implicazioni fiscali legate all'applicazione dei nuovi OIC

# Eliminazione delle voci proventi ed oneri straordinari

## IRAP

### Irap – Art. 5, c. 1, D.Lgs. 446/97

#### Testo ante emendamento

Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

#### Testo post emendamento

Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), **nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o rami di azienda** così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

## Le implicazioni fiscali legate all'applicazione dei nuovi OIC

# Eliminazione delle voci proventi ed oneri straordinari

## IRAP

Sulla base dell'emendamento l'intervento è limitato alla "neutralizzazione" dei componenti relativi al trasferimento d'azienda.



**Interpretazione della disposizione:** implicito riconoscimento che quanto contabilizzato nell'area straordinaria nei precedenti bilanci, salvo le componenti derivanti dal trasferimento d'azienda, assume oggi natura ordinaria così come disposto dal nuovo schema di bilancio



Le componenti che venivano contabilizzate nella parte straordinaria secondo il vecchio schema di bilancio e che erano irrilevanti ai fini IRAP (i.e. non venivano rese rilevanti tramite una variazione in aumento o in diminuzione della base imponibile) oggi diventano rilevanti generando una diversa base imponibile rispetto al passato.

las-adopter?



Nuovi principi contabili OIC

# Il costo ammortizzato

# Il costo ammortizzato

## Considerazioni

Per i soggetti OIC-*adopter* che applicano il costo ammortizzato, in applicazione della regola della derivazione rafforzata, la valutazione fatta in bilancio **assumerebbe rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile IRES.**

Anche ai fini IRAP l'adozione di tale criterio può avere impatti significativi.

Si pensi ad esempio agli oneri accessori a un finanziamento che fino ad oggi sono stati contabilizzati nella voce "altre immobilizzazioni immateriali" (rientrando nell'IRAP) e che, con il nuovo principio, entrano a far parte del costo ammortizzato e sono riversati come interessi (esclusi dall'IRAP).



## Le implicazioni fiscali legate all'applicazione dei nuovi OIC

# Finanziamento passivo - caso pratico

### Costo ammortizzato senza attualizzazione

#### Finanziamento passivo

- Data di stipula → 1 gennaio 200X
- Data scadenza → 31 dicembre 200X+2
- Quota capitale → €100.000
- Commissione di sottoscrizione: → €6.000
- Tasso di interesse nominale → 5% annuo

**Tasso di  
interesse  
effettivo**

### Flussi di cassa

Data	Flusso
1 gen 200X	€94.000
31 dic 200X	(€5.000)
31 dic 200X+1	(€5.000)
31 dic 200X+2	(€105.000)

	Trattamento superato	Nuovo trattamento
Debito	valore nominale	costo ammortizzato
Commissione	imm. immateriali	diretta deduzione del debito
Interessi	Tasso di interesse nominale 5%	Tasso di interesse effettivo 7,3%
Ammortamenti	€2.000 annui (possibile opzione)	n.a.

## Le implicazioni fiscali legate all'applicazione dei nuovi OIC

# Finanziamento passivo - caso pratico

### Tasso effettivo di rendimento

$$(100.000 - 6.000) = 5.000 / (1+i) + 5.000 / (1+i)^2 + (100.000+5.000) / (1+i)^3$$

$$i = 7,3\%$$

Data	Valore iniziale debito	Oneri finanziari da iscrivere a ce	Flussi di cassa interessi passivi	Quota della differenza tra valore iniziale e valore di rimborso	Rimborso capitale	Valore da iscrivere a SP
31 dic 200X	94.000	6.861	-5.000	1.861	0	95.861
31 dic 200X+1	95.861	6.997	-5.000	1.997	0	97.858
31 dic 200X+2	97.858	7.142	-5.000	2.142	100.000	0
<b>Totale</b>		<b>21.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>100.000</b>	



### Situazione "vecchie regole"

Interessi passivi complessivi = 15.000

Ammortamenti complessivi = 6.000

**Vs**

### Situazione "nuove regole"

Interessi passivi complessivi = 21.000

Ammortamenti complessivi = zero

## Le implicazioni fiscali legate all'applicazione dei nuovi OIC

# Finanziamento passivo – caso pratico

### Situazione "vecchie regole"

Interessi passivi complessivi = 15.000

Ammortamenti complessivi = 6.000

**Vs**

### Situazione "nuove regole"

Interessi passivi complessivi = 21.000

Ammortamenti complessivi = zero

**IRES: effetto timing differente derivante dalla nuova ripartizione dei costi**

**Art. 96 TUIR: interesse fiscalmente rilevante è quello imputato in bilancio e non quello contrattuale (21.000)**

**IRAP: derivazione dal bilancio implica minori costi deducibili (i.e. ammortamento costi accessori 6.000)**



Nuovi principi contabili OIC

# Le azioni proprie

# La nuova norma sulle azioni proprie

## Operazioni su azioni proprie

### Nuova formulazione art. 2357-ter, c. 3

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo




In base alla nuova disciplina **l'acquisto delle azioni proprie è assimilabile**, nella sostanza, ad una modalità alternativa mediante la quale viene **rimborsato il capitale** agli azionisti mentre la **vendita è simmetricamente assimilata** ad una **nuova emissione azionaria**, per cui i controvalori delle operazioni vanno a diminuire il patrimonio netto (acquisti) o ad aumentarlo (vendita).

A queste operazione è pertanto riconosciuto una **valenza strettamente patrimoniale** riguardante la sfera dei rapporti con i soci e pertanto non vi sono effetti a conto economico (plus/minus)

# La nuova norma sulle azioni proprie

## Considerazioni

Volendo estendere tale ragionamento alle conseguenze fiscali, dovremmo affermare che tali operazioni dovrebbero essere fiscalmente neutre alla luce del fatto che il nostro sistema impositivo è generalmente imperniato sulla **neutralità fiscale delle operazioni che riguardano il rapporto con i soci.**



# La nuova norma sulle azioni proprie

## Considerazioni

### **Effetto negativo su agevolazione ACE**

La contabilizzazione delle azioni proprie a riduzione del patrimonio netto potrebbe determinare anche una riduzione della base di calcolo dell'ACE rendendo meno efficace l'impatto di tale agevolazione.



Nuovi principi contabili OIC

# I contratti derivati



# I derivati speculativi e i derivati di copertura

## Considerazioni

**Novità emendamento  
su derivati**



Derivazione rafforzata (art. 83 del Tuir)



Riconoscimento fiscale delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazione dettate dai nuovi OIC sui derivati



Rilevanza ai fini fiscali degli strumenti finanziari derivati in base alla loro iscrivibilità in bilancio

Rilevanza dell'inquadramento degli stessi tra le operazioni con finalità speculativa o di copertura

# I derivati speculativi e i derivati di copertura

## Considerazioni

**Novità emendamento  
su derivati**



Modifiche all'art. 112 Tuir



Modifica del testo della norma sostituendo la dicitura "operazioni fuori bilancio" con "strumenti finanziari derivati" prendendo atto delle nuove disposizioni contabili

Sostituzione del comma 6 che definiva la nozione "fiscale" di derivato di copertura con "Al fine del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa (ovvero sia IAS che OIC).

# I derivati speculativi e i derivati di copertura

## Considerazioni

### Novità emendamento su derivati

#### DERIVATI SPECULATIVI

Alla formazione del reddito **concorrono i componenti positivi e negativi** che risultano dalla valutazione degli strumenti finanziari **derivati in corso alla data di chiusura dell'esercizio** [art. 112, c.2, Tuir]

I **componenti negativi** imputati al conto economico in base alla corretta applicazione dei nuovi principi OIC, assumono rilievo anche ai fini fiscali, **senza alcuna limitazione** (estensione della regola applicabile ai soggetti *IAS-adopter*) [art. 112, c. 3, Tuir]

#### Regime transitorio:

La valutazione dei derivati, in essere nell'esercizio in corso al 31.12.2015 ma **non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo** ai fini della determinazione del reddito **al momento del realizzo**

Alla valutazione dei derivati in essere nell'esercizio in corso al 31.12.2015 e **iscritti nel relativo bilancio** si applica l'art. 112 nella versione attuale (i.e. che non recepisce quanto previsto dall'emendamento)

# I derivati speculativi e i derivati di copertura

## Considerazioni

Novità emendamento  
su derivati

### DERIVATI DI COPERTURA

[Principio di simmetria] Alla formazione del reddito **concorrono i componenti positivi e negativi** che risultano dalla valutazione o realizzo degli strumenti finanziari **derivati in corso alla data di chiusura dell'esercizio se rileva quella dello strumento coperto** (*fair value hedge*)

In questo modo laddove il derivato risulti efficace i componenti positivi/negativi del derivato e dell'operazione coperta si neutralizzeranno (sia nel caso di valutazione che di realizzo) mantenendo inalterato il risultato fiscale.

# I derivati speculativi e i derivati di copertura

## Considerazioni

### Novità emendamento su derivati

#### DERIVATI DI COPERTURA

*Cash flow hedge* (ad es. IRS su finanziamento a tasso variabile) strumento destinato a coprire il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario (o di un'operazione programmata).

Rilevazione in una riserva patrimoniale delle oscillazioni del fair value del derivato che verranno imputate a conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto

TUIR → nel caso di operazioni poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi.

Effetto: irrilevanza fiscale plus/minusvalori iscritti nella c.d. Riserva da cash flow hedge con la creazione di un doppio binario civilistico fiscale. Al verificarsi dei flussi di cassa alle componenti rilevate a ce si applicherà la disciplina prevista per gli interessi passivi (art. 96, Tuir)

# I derivati speculativi e i derivati di copertura

## Considerazioni

**Novità emendamento  
su derivati**

### DERIVATI DI COPERTURA

*Cash flow hedge* (ad es. IRS su finanziamento a tasso variabile) strumento destinato a coprire il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario (o di un'operazione programmata).

L'iscrizione della riserva da cash flow hedge avrà pertanto rilevanza fiscale nei successivi periodi di imposta (i.e. nel momento in cui si riversa a conto economico) → necessità di rilevare la relativa fiscalità differita

La riserva da cash flow hedge è indisponibile e non rileva ai fini ACE



Nuovi principi contabili OIC

# Altre disposizioni



Nuovo principio contabile

# Immobilizzazioni Immateriali



# Immobilizzazioni immateriali

## Avviamento – modifica periodo ammortamento

- L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua **vita utile**.
- Nei casi eccezionali in cui non sia possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo **non superiore a dieci anni**.
- Non si modifica il periodo di ammortamento per avviamenti precedenti il 01/01/2016



**Nessun effetto fiscale significativo**



L'aumento del periodo di ammortamento in bilancio dell'avviamento non genera effetti fiscali in quanto **era già vigente un doppio binario**, previsto dall'art. 103, comma 3, del Tuir, il quale prevede un contributo annuo al reddito imponibile pari ad un diciottesimo, determinando delle variazioni temporanee tra reddito civilistico e fiscale.

# Immobilizzazioni immateriali

## Trattamento costi di pubblicità

I costi di pubblicità precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24, se soddisfano i requisiti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento, possono essere riclassificati alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento.

I costi di pubblicità, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di impianto e di ampliamento, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello Stato Patrimoniale con riduzione delle riserve del patrimonio netto.

A partire dal 1 gennaio 2016 i costi di pubblicità andranno contabilizzati nel conto economico nell'anno di sostenimento della spesa, salvo vi siano i presupposti per la capitalizzazione tra le spese di impianto e ampliamento.

# Immobilizzazioni immateriali

## Trattamento costi di pubblicità – profili fiscali

- 1 Costi eliminati dallo SP in sede di prima applicazione nuova disciplina:** in tal caso a fronte dell'eliminazione della capitalizzazione viene ridotta una riserva del patrimonio netto. Al fine di poter dedurre il costo dovranno essere effettuate le variazioni in diminuzione in base al vecchio piano di ammortamento (anche in assenza dell'iscrizione in conto economico degli ammortamenti, potendo attivare la deroga prevista dall'art. 109, comma 4, del Tuir).  
  
L'emendamento, inoltre, dispone che resta ferma la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti.  
  
Riduzione del patrimonio netto comporta una riduzione del beneficio c.d. ACE.
- 2 Costi capitalizzati alla voce BI1 Costi di impianto e di ampliamento:** deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
- 3 Costi contabilizzati a conto economico:** deducibili nell'esercizio di contabilizzazione a conto economico (a supporto anche Ris. AE 95/2006 su IAS adopter → derivazione da bilancio)

# Immobilizzazioni immateriali

## Trattamento costi di ricerca

- I costi di ricerca precedentemente capitalizzati ai sensi dell'OIC 24, se soddisfano i requisiti per la capitalizzazione dei costi di sviluppo, possono essere riclassificati alla voce BI2 Costi di sviluppo.
- I costi di ricerca, che non soddisfano i requisiti per la capitalizzazione tra i costi di sviluppo, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, sono eliminati dalla voce BI2 dell'attivo dello Stato Patrimoniale con riduzione delle riserve del patrimonio netto.
- A partire dal 1 gennaio 2016 i costi di ricerca andranno contabilizzati nel conto economico nell'anno di sostenimento della spesa, salvo vi siano i presupposti per la capitalizzazione tra i costi di sviluppo.

## Trattamento costi di ricerca – profili fiscali

- 1 Costi eliminati dallo SP in sede di prima applicazione nuova disciplina:** in tal caso a fronte dell'eliminazione della capitalizzazione viene ridotta una riserva del patrimonio netto. Al fine di poter dedurre il costo dovranno essere effettuate le variazioni in diminuzione in base al vecchio piano di ammortamento (anche in assenza dell'iscrizione in conto economico degli ammortamenti, potendo attivare la deroga prevista dall'art. 109, comma 4, del Tuir).

L'emendamento, inoltre, dispone che resta ferma la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti.

Riduzione del patrimonio netto comporta una riduzione del beneficio c.d. ACE.

- 2 Costi capitalizzati alla voce BI2 Costi di sviluppo:** deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.
- 3 Costi contabilizzati a conto economico:** deducibili nell'esercizio di contabilizzazione a conto economico (a supporto anche Ris. AE 95/2006 su IAS adopter → derivazione da bilancio)



# Grazie

Michele Ferrari  
Senior Manager

Studio Associato - KPMG  
Consulenza legale e tributaria

Piazza della Vittoria 15/12  
16121 Genova

Phone +39 010 5702225  
Mobile +39 348 3064886  
<mailto:mferrari@kpmg.it>



[kpmg.com/socialmedia](https://kpmg.com/socialmedia)



[kpmg.com/app](https://kpmg.com/app)

I contenuti del presente documento sono di proprietà riservata di KPMG S.p.A..

Tali contenuti potranno essere utilizzati ad esclusivo uso personale e mai per fini commerciali. In ogni caso, è vietato l'utilizzo di marchi e loghi presenti sul documento senza l'espresso consenso scritto di KPMG S.p.A..

Le opinioni e le interpretazioni espresse nel documento elaborato da KPMG S.p.A. sono il frutto di approfondimenti effettuati dalla stessa, aggiornati al momento della loro data e, in ogni caso, si riferiscono alle disposizioni normative e regolamentari, nonché ai principi emanati da organismi anche di carattere professionale, nella versione cui si fa riferimento nel documento stesso.

Il presente documento affronta questioni di carattere generale e non tratta necessariamente in maniera esaustiva tutti gli argomenti, né costituisce o sostituisce un'assistenza e consulenza professionale per singole e concrete fattispecie. L'utilizzatore non è esonerato dal valutare, alla luce del caso concreto e di eventuali diverse interpretazioni, se e come utilizzare e applicare i contenuti del presente documento. KPMG S.p.A. non garantisce la completezza, l'aggiornamento, l'adeguatezza del documento al raggiungimento di particolari scopi o risultati, né l'assenza di errori, inesattezze, imprecisioni dei contenuti, restando onere dell'utilizzatore verificare, al momento dell'effettivo utilizzo, i contenuti stessi alla luce delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nonché dei principi emanati da organismi anche di carattere professionale, interpretazioni dottrinali o giurisprudenziali.

I contenuti del documento non possono essere utilizzati in maniera difforme da quella prevista. Si declina ogni e qualsiasi responsabilità rispetto a un loro utilizzo improprio, così come per eventuali errori, inesattezze ed omissioni e per eventuali danni da ciò derivanti.

© 2017 KPMG S.p.A. è una società per azioni di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International.